

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04937 Graziano e Fluvi: Problematiche relative ad una procedura di selezione interna di personale del Ministero dell'Economia e delle finanze	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-04938 Proietti Cosimi: Chiarimenti circa l'applicazione ai redditi da pensione della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-04939 Lo Monte ed altri: Fruibilità della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenti	58
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	71
5-04940 Fugatti: Notifica ai proprietari delle variazioni colturali relative a fondi agricoli .	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	73

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	59
---	----

RISOLUZIONI:

7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	60
<i>ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato della risoluzione)</i>	74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011. COM(2010)623 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione n. 5-04937 è stata sottoscritta anche dal deputato Fogliardi.

5-04937 Graziano e Fluvi: Problematiche relative ad una procedura di selezione interna di personale del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia il Sottosegretario della risposta, il cui contenuto riflette la complessità della materia trattata, riservandosi di effettuarne una valutazione più approfondita e, eventualmente, di assumere ulteriori iniziative parlamentari in merito alla procedura di selezione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-04938 Proietti Cosimi: Chiarimenti circa l'applicazione ai redditi da pensione della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ringrazia il Presidente per la tempestività con la quale è stata svolta l'interrogazione, nonché il Sottosegretario per le informazioni fornite in merito a una questione delicata e complessa, riguardante centinaia di connazionali residenti in Francia, i quali continuano a vedere assoggettate a ritenute alla fonte le pensioni loro erogate dall'ente previdenziale, senza avere la possibilità di

dedurre tali ritenute in base alla legislazione fiscale francese.

Rileva, inoltre, come tale effetto perverso si verifichi nonostante l'Agenzia delle entrate abbia chiarito, con la circolare n. 41 del 21 luglio 2003, che la generalità dei trattamenti a carattere contributivo corrisposti dall'INPS – diversamente dalle pensioni sociali a carattere non contributivo erogate a soggetti privi di tutela, in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale – rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, comma 1, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con conseguente tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Osserva, peraltro, come la soluzione di tale problema, che è sollecitata già da alcuni anni, non richieda alcuno stanziamento di risorse aggiuntive, ma semplicemente l'applicazione di quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Auspica, quindi, che il Governo dia al più presto seguito agli impegni assunti, dando risposta alle legittime attese dei tanti connazionali interessati residenti in Francia.

5-04939 Lo Monte ed altri: Fruibilità della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenziali.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) non concorda con l'interpretazione della normativa in materia fornita dal Sottosegretario, in quanto contrastante con la risposta fornita all'interrogazione n. 5-03909, svolta nella seduta del 1° dicembre 2010.

Ricorda, infatti, come in tale occasione il Sottosegretario avesse confermato la possibilità, per ciascun intervento di riqualificazione energetica effettuato sul medesimo immobile, di beneficiare della detrazione del 55 per cento, fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006.

5-04940 Fugatti: Notifica ai proprietari delle variazioni colturali relative a fondi agricoli.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio FUGATTI (LNP), nel dichiararsi soddisfatto della risposta, sottolinea come, al fine di prevedere la preventiva notifica ai proprietari dei fondi della variazione di coltura presentata dalle associazioni professionali agricole – la quale comporta la modifica dei valori da dichiarare ai fini tributari – sia previamente necessario chiarire, in maniera definitiva, se la materia attenga alla competenza legislativa delle regioni ovvero dello Stato.

Si riserva quindi di approfondire ulteriormente la tematica oggetto dell'interrogazione, che si riferisce in particolare ad una vicenda insorta nella Provincia autonoma di Trento, rileva come la risposta fornita dal Sottosegretario sembri indicare che la competenza legislativa in materia spetta alla Provincia autonoma, mentre l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento sostiene che la predetta competenza spetterebbe al legislatore nazionale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è fissata per la seduta di lunedì 27 giugno prossimo.

In tale contesto, atteso che le Commissioni competenti in sede consultiva, Affari costituzionali e Giustizia, hanno entrambe espresso parere favorevole sul provvedimento e che sono stati esaminati tutti gli emendamenti presentati, propone di concludere nella seduta odierna l'esame in sede referente sul provvedimento, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo della proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, condivide la proposta del Presidente di concludere nella seduta odierna l'esame in sede referente del provvedimento.

La Commissione delibera quindi di conferire al relatore, Comaroli, mandato a riferire in senso favorevole sul testo del provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si riserva di designare i componenti

del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 febbraio scorso.

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il Presidente per aver facilitato la sollecita e proficua discussione della risoluzione, la cui finalità è quella di evitare che numerose società e associazioni sportive, sorte anche a titolo di volontariato, e affiliate alle rispettive Federazioni sportive nazionali, fossero costrette a porre fine alla propria attività a causa di sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate a fronte del mancato adempimento dell'obbligo, meramente burocratico, consistente nell'iscrizione al Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, presso il CONI.

A tale riguardo sottolinea come la discussione dell'atto di indirizzo, e l'audizione, svolta in tale contesto, dei rappresentanti del CONI, abbia di per sé sortito effetti positivi, inducendo il CONI stesso ad intervenire ulteriormente in materia con una recente delibera del Presidente.

Avverte, quindi, di avere ulteriormente riformulato la risoluzione (*vedi allegato 5*), al fine di tenere conto della predetta

delibera del Presidente del CONI n. 59/29, successivamente approvata con delibera del Consiglio nazionale del CONI stesso, la quale ha stabilito che il riconoscimento provvisorio attribuito agli affiliati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva deve intendersi, fino al 31 dicembre 2010, quale riconoscimento definitivo, anche in carenza dell'iscrizione nel Registro del CONI, prevedendo altresì che, a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31 dicembre 2011, tale riconoscimento provvisorio debba considerarsi nullo qualora non sia intervenuta l'iscrizione della società sportiva nel predetto Registro.

Auspica quindi che l'atto di indirizzo sia sottoscritto anche da altri deputati e sia approvato dalla Commissione nella seduta odierna.

Cosimo VENTUCCI (PdL) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in discussione.

La Commissione approva la risoluzione, nel testo ulteriormente riformulato dal presentatore, la quale assume il n. 8-00127.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011.

COM(2010)623 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare congiuntamente, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 (COM(2010)623 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, illustrando i documenti in esame, rileva innanzitutto come la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2011, predisposta dal Governo, dia per la prima volta applicazione all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, fornendo gli orientamenti programmatici e le priorità dell'Esecutivo in materia di integrazione europea, di gestione delle fasi ascendente e discendente delle politiche europee, nonché in merito agli sviluppi attesi per il 2011 delle politiche dell'Unione europea.

Tale formulazione del documento consente di colmare alcune lacune evidenziate più volte nel corso dell'esame delle Relazioni presentate al Parlamento negli anni scorsi, e che attenevano all'eccessiva pletoricità e sostanziale generalità delle Relazioni stesse, che non consentivano agli organi parlamentari di disporre di un quadro chiaro e sintetico circa le iniziative prioritarie assunte a livello comunitario, nonché circa gli orientamenti politici che il Governo intende assumere in quella sede rispetto alle principali tematiche in discussione.

La prima parte della Relazione, che reca gli orientamenti e le priorità del Governo per il 2011, si articola in due capitoli: il primo affronta le questioni legate al processo di integrazione ed ai profili istituzionali dell'Unione, mentre il secondo si occupa delle singole politiche.

La seconda parte attiene, invece, alle strategie di comunicazione che il Governo intende seguire nel 2011 in merito all'attività dell'Unione ed alla partecipazione dell'Italia all'Unione stessa.

Passando ai singoli aspetti di merito del documento, con particolare riferimento a quelli che investono i profili di competenza della Commissione Finanze, la Relazione ripercorre le principali tappe che hanno portato, nel 2010, al rafforzamento della *governance* economica europea, al fine di realizzare un più forte coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in modo da fronteggiare meglio gli effetti della crisi economica europea e della instabilità che ha investito in particolare alcuni Paesi membri.

In tale ambito, anche grazie all'attiva partecipazione dell'Italia al dibattito in merito, sono stati ritoccati i meccanismi del Patto di stabilità ed è stato definito il cosiddetto «Semestre europeo», che rivede la Strategia di Lisbona ed adotta la Strategia «Europa 2020», con l'obiettivo di realizzare una maggiore coerenza tra il meccanismo di stabilità delle finanze pubbliche e le politiche nazionali di riforma che devono consentire di rilanciare la crescita economica.

Rispetto a tali tematiche, l'Italia ha in particolare sottolineato l'esigenza di considerare anche l'ammontare complessivo del debito privato tra gli indicatori della solidità finanziaria di ciascun Paese.

In prospettiva, la Relazione segnala come il 2011 dovrà vedere un ulteriore rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, con particolare riguardo agli aspetti concernenti la competitività dei sistemi economici nonché il monitoraggio delle politiche fiscali, macroeconomiche e strutturali che saranno assunte dagli Stati membri dell'Unione.

Per quanto riguarda le prospettive del Bilancio dell'Unione europea per il periodo 2013-2020, il Documento evidenzia come le proposte adottate in merito dalla Commissione europea tendano sostanzialmente a rendere più flessibile il bilancio europeo rispetto ad eventuali imprevisti, ad assicurare un maggiore sostegno agli investimenti di lungo periodo, anche attraverso la creazione di appositi strumenti

obbligazionari a ciò dedicati, nel quadro generale della realizzazione degli obiettivi della citata Strategia « Europa 2020 ».

Sempre per quanto riguarda il quadro generale del processo di integrazione europea, la Relazione evidenzia come nel 2010 siano stati confermati i positivi risultati registrati negli ultimi anni per quanto riguarda la riduzione delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia: in particolare in tale anno si è registrata una diminuzione di circa il 15 per cento delle procedure di infrazione che ha portato ad una riduzione complessiva di oltre il 50 per cento delle procedure nel corso degli ultimi 4 anni. Anche nel 2011 il Governo intende proseguire su questa strada, attraverso l'azione di una struttura di missione istituita presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per il coordinamento delle politiche comunitarie, che ha l'obiettivo di prevenire l'insorgere del contenzioso e di individuare soluzioni per chiudere le procedure pendenti più gravi.

Il documento affronta, inoltre, il delicato ed annoso problema relativo all'insufficiente partecipazione di personale italiano ai livelli di vertice delle istituzioni europee. Al riguardo, il Governo intende monitorare tale situazione, sostenendo anche iniziative formative e di internazionalizzazione della funzione pubblica europea. Inoltre, si segnala l'intenzione di valorizzare gli interessi e le posizioni delle regioni sui principali temi dell'agenda europea, al fine di coinvolgere maggiormente tali enti sia nella fase ascendente, sia in quella discendente.

Passando all'analisi delle specifiche politiche di settore, ritiene innanzitutto rilevante, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo relativo alla politica fiscale.

In tale ambito, viene affrontata, in primo luogo, la tematica relativa al ripensamento del sistema dell'IVA, che è oggetto di un Libro verde della Commissione, attualmente all'esame della Commissione Finanze.

A tale proposito, il documento evidenzia come la discrezionalità lasciata ai

singoli Stati nel recepimento della normativa europea determini diversità normative e possibili distorsioni della concorrenza, ad esempio per quanto riguarda la validità dell'aliquota ordinaria applicabile ai singoli beni, nonché per quanto attiene all'applicazione delle aliquote ridotte e delle aliquote inferiori a quelle minime. Al riguardo, si segnala come il passaggio ad un sistema di tassazione IVA degli scambi intracomunitari, basato sulla tassazione dell'operazione imponibile nello Stato membro di origine (in luogo di quello basato sulla tassazione nello Stato di destinazione), sia ancora lontano dall'essere realizzato, con la conseguenza che proliferano imponenti fenomeni di frode e di evasione con riferimento alle transazioni transfrontaliere.

Inoltre, la diversità dei singoli regimi tributari nazionali comporta il rischio di doppia tassazione, ovvero di non imposizione di operazioni soggette all'IVA.

Passando ad alcune specifiche tematiche, la Relazione evidenzia come il Consiglio ECOFIN abbia recentemente concordato su una revisione del trattamento IVA dei servizi finanziari ed assicurativi, nonché in merito all'introduzione di un meccanismo temporaneo di inversione contabile (*reverse charge*) in funzione antifrode, per quanto riguarda talune tipologie di cessione di beni particolarmente soggetti a fenomeni di evasione. Sono inoltre in corso i negoziati sul regolamento in materia di territorialità di prestazione dei servizi, sulla modifica del regime speciale IVA applicabile alle prestazioni delle agenzie di viaggio, nonché per quanto riguarda l'allineamento dell'IVA sulle importazioni alle procedure doganali previste dal codice doganale.

Sempre per quanto riguarda la fiscalità indiretta, il Governo si impegna a valutare con attenzione le possibili implicazioni della revisione della normativa comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Passando quindi ai temi della fiscalità diretta, la Relazione evidenzia innanzitutto come la lotta all'evasione ed ai pa-

radisi fiscali costituiscano una priorità dell'azione politica dell'Unione europea ed in tale ambito del Governo italiano.

In particolare, l'Italia ha più volte ribadito il suo sostegno all'ampliamento della trasparenza e degli scambi di informazioni in materia tributaria, sia in ambito europeo, sia nelle relazioni con i Paesi terzi e, partecipa attivamente alle discussioni in merito, che riguardano anche la prevenzione del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

In tale ambito, assume particolare rilievo la proposta di direttiva volta a stabilire una base imponibile consolidata comune dell'imposta sulle società, sulla quale la Commissione Finanze ha recentemente approvato un documento conclusivo, formulando una serie di rilievi critici. A questo proposito la Relazione evidenzia come il Governo intenda seguire con particolare attenzione i lavori relativi a tale proposta, sia in considerazione dell'impatto finanziario che essa potrebbe avere, sia per tenere conto del fatto che l'ordinamento tributario italiano già contempla l'istituto del consolidato internazionale.

Il documento segnala quindi il sostegno del Governo ai lavori del *tax policy group* sulla tassazione del settore bancario, nonché alla proposta della Commissione europea relativa all'assistenza reciproca tra gli Stati membri in materia di recupero dei crediti fiscali.

Ulteriori temi evidenziati riguardano l'approvazione della proposta di direttiva sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatico delle informazioni tra gli Stati membri, nonché l'eliminazione degli ostacoli fiscali cui devono far fronte i cittadini europei.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati finanziari, la Relazione sottolinea come nel 2011 sia attesa l'ulteriore implementazione della riforma del sistema europeo di vigilanza finanziaria, il cui nucleo fondamentale è già stato approvato nel 2010 attraverso la creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e l'istituzione delle tre nuove

Autorità europee di vigilanza per il settore bancario (EBA), per il settore assicurativo (EIOPA) e per il settore mobiliare (ESMA). A tale riguardo la Relazione rileva come ulteriori passi avanti in questo settore dovranno riguardare la stabilizzazione di un nuovo quadro normativo di supervisione finanziaria, il miglioramento della disciplina sulla gestione delle crisi finanziarie, nonché il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio del settore.

Il Documento evidenzia inoltre la particolare attenzione del Governo rispetto ad una serie di iniziative legislative dell'Unione europea che affrontano talune tematiche di particolare rilevanza per il funzionamento e le prospettive di tali mercati, che hanno assunto un rilievo, anche esistendo, ancora maggiore, a seguito della recente crisi finanziaria.

Importante appare, innanzitutto, la proposta, annunciata dalla Commissione europea, di revisione della direttiva 2004/39 (cosiddetta direttiva MIFID), nonché la revisione del regolamento europeo sulle agenzie di *rating*.

A tale ultimo riguardo, ricorda che la Commissione Finanze ha recentemente adottato un documento finale su tale problematica, evidenziando, tra l'altro, l'esigenza di rafforzare i meccanismi di regolamentazione e controllo sull'operatività di tali agenzie, nonché di rivedere il ruolo assegnato ai *rating* espressi dalle agenzie stesse dalla normativa finanziaria. In tale ambito appare condivisibile l'orientamento, emerso in sede europea, di superare il precedente regime di autoregolamentazione delle agenzie, nonché di assegnare direttamente all'Autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) il compito di vigilanza sul settore.

Connessa con tali problematiche è la revisione, attesa per la seconda metà del 2011, del quadro normativo in materia di *Market abuse*, che costituisce un elemento importante per ristabilire la fiducia dei consumatori e degli investitori nei mercati finanziari, riducendo comportamenti eccessivamente speculativi e rischiosi, non-

ché per orientare maggiormente il comparto dei servizi finanziari al servizio dell'economia reale.

Per quanto riguarda le tematiche del settore bancario, particolarmente delicate appaiono le proposte legislative preannunciate dalla Commissione europea relative alla prevenzione e soluzione delle crisi degli intermediari creditizi, al fine di limitarne gli effetti di sistema e le conseguenze negative sull'economia.

In tale contesto, si inseriscono anche la proposta di revisione della direttiva 2002/87, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, la nuova direttiva sui regimi di garanzia dei depositi, che dovrà armonizzare i sistemi di garanzia vigenti nei diversi Stati membri, nonché la revisione della direttiva 2006/48, in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, alla luce delle modifiche introdotte dall'Accordo Basilea 3.

Con riferimento al sistema dei pagamenti, la Relazione evidenzia come nel 2011 sarà dato compimento all'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), che costituisce un decisivo passo avanti verso l'armonizzazione del mercato dei pagamenti, attraverso la creazione di strumenti di pagamento comuni utilizzabili a livello UE.

Per quanto riguarda, invece, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, esso è stato elaborato dalla Commissione europea sulla base delle cinque priorità politiche definite dal Presidente della Commissione europea Barroso nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione del 7 settembre 2010.

Anche in questo caso il documento è connotato da alcuni elementi di novità, in quanto è il primo ad essere adottato nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione delle attività dell'Unione e indica in modo sintetico le iniziative che la Commissione europea intende realizzare nel corso del 2011 ovvero su cui intende procedere nel 2011 e negli anni successivi.

Passando agli aspetti di merito, il Programma è incentrato principalmente sulle sfide poste dalla crisi economico-finanziaria: in particolare, alla priorità data alle

misure necessarie per la gestione della crisi in atto e per dare impulso alla ripresa economica e all'occupazione, accelerando l'attuazione del programma di riforme dell'agenda Europa 2020, si aggiungono anche le misure relative all'agenda dei cittadini, ovvero l'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché al ruolo che l'Europa deve esercitare sulla scena mondiale.

In allegato al Programma figurano inoltre:

un elenco di 40 iniziative strategiche che la Commissione si impegna a realizzare nel 2011;

un elenco indicativo di iniziative legislative e non legislative attualmente allo studio della Commissione europea, suddivise tra 2011 e 2012-2014;

un elenco di proposte di semplificazione normativa e amministrativa, e di proposte da ritirare in quanto obsolete.

Per quanto attiene al potenziamento della *governance* economica, il Programma si articola sui seguenti sei assi principali, riconducibili in buona parte ad un disegno organico fissato dal Consiglio europeo sulla base di proposte della Commissione europea:

1) un meccanismo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche nazionali, mediante un ciclo di procedure e strumenti europei e nazionali concentrato nel primo semestre di ogni anno (cosiddetto « semestre europeo »), in base al quale la sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articola in una serie di fasi che prevedono, tra l'altro, la presentazione contestuale – entro il 30 aprile di ciascun anno – da parte degli Stati membri, dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR). Tali programmi divengono i principali documenti della programmazione economico-finanziaria dei singoli Stati. Gli Stati membri si impegnano quindi ad adottare tutte le misure necessarie per stimolare la competitività e l'occupazione, concorrere alla sostenibilità

delle finanze pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria. Il ciclo è già stato avviato, per la prima volta, nel 2011; per quanto riguarda l'Italia, dopo la discussione del Documento di economia e finanza, conclusa alla Camera con l'approvazione della risoluzione Cicchitto n. 6-00080, il Governo ha infatti presentato un primo provvedimento, il decreto-legge n. 70 del 2011 (cosiddetto decreto – legge «sviluppo»), recante una serie di misure di sostegno dell'economia e di semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti le imprese ed i cittadini, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite V e VI attualmente in discussione in Assemblea;

2) una più rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita, con particolare riferimento al rispetto dei parametri relativi al rapporto debito/PIL: a tale proposito ricorda che il 10 dicembre 2010 le Commissioni Bilancio e Politiche dell'UE della Camera hanno concluso, con l'approvazione di un documento finale, l'esame congiunto di 6 proposte legislative (5 di regolamento ed 1 di direttiva) presentate dalla Commissione europea il 29 settembre, volte a dare attuazione alle linee di rafforzamento della *governance* economica già concordate a giugno 2010 dal Consiglio europeo;

3) l'introduzione, mediante due proposte di regolamento presentate il 29 settembre 2009, di una sorveglianza sugli squilibri macroeconomici degli Stati membri che include meccanismi di monitoraggio, allerta, correzione e sanzione;

4) l'introduzione di requisiti comuni per i quadri nazionali di bilancio, prospettati da un'apposita proposta di direttiva, anch'essa presentata il 29 settembre 2009;

5) l'istituzione di un meccanismo permanente per la stabilità finanziaria della zona euro, previsto da una modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE, adottata dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 e in via di approvazione da parte di ciascuno Stato membro secondo le rispettive norme costituzionali;

6) il Patto «europlus», adottato con una dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell'eurozona l'11 marzo 2011, che impegna gli Stati dell'area euro e alcuni altri Stati aderenti a porre in essere ulteriori interventi in materia di crescita, occupazione, sostenibilità delle finanze pubbliche, competitività e coordinamento delle politiche fiscali.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, nel primo semestre del 2011 la Commissione intende presentare alcune proposte per completare la riforma del settore finanziario, che è stata già portata molto avanti con l'approvazione delle proposte sulla vigilanza finanziaria a livello europeo.

Tra gli ulteriori sviluppi in questo campo si prevedono modifiche ai requisiti patrimoniali delle banche che tengano conto dei lavori del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, integrazioni alla direttiva MIFID sugli strumenti finanziari e a quella sugli abusi di mercato, con particolare riferimento al mercato degli strumenti finanziari derivati, nonché ulteriori misure relative alle agenzie di *rating* del credito, nonché l'istituzione di un quadro normativo omogeneo per la gestione delle crisi bancarie.

In tale ambito sarà attribuita particolare importanza alla tutela dei piccoli investitori e dei consumatori normali, mediante iniziative quali una normativa sull'accesso ai servizi bancari di base e un'azione volta a promuovere pratiche responsabili per la concessione e l'assunzione di prestiti ipotecari.

L'auspicio della Commissione è di approvare l'intera riforma entro la fine del 2011, nonché di riuscire a pervenire ad un accordo in materia anche a livello extra UE, attraverso un'attiva partecipazione ai lavori del G20.

Per quanto riguarda le problematiche della crescita economica, il Programma suddivide le proposte in tre categorie: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva.

Inoltre, un capitolo è specificamente dedicato alle misure scaturenti dal rap-

porto sul mercato interno, stilato dal professor Mario Monti su richiesta della stessa Commissione europea, sulla base del quale, la Commissione europea ha presentato, il 28 ottobre scorso, diverse proposte di rilancio, riunite nell'atto per il mercato unico (il « *Single Market Act* »), unitamente all'« iniziativa faro » di Europa 2020 per la politica industriale. In proposito, ulteriori iniziative importanti riguardano la presentazione di proposte volte ad aggiornare le disposizioni sugli appalti pubblici e a definire norme comuni sui contratti di concessione, nonché azioni a favore delle PMI, tra cui un regolamento sulla gestione del recupero transfrontaliero dei crediti.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in materia di fiscalità il Programma richiama la proposta relativa a una base imponibile comune consolidata ai fini dell'imposta sulle società, presentata dalla Commissione europea, la quale dovrebbe mettere a disposizione delle imprese un regime fiscale che semplifichi la normativa, riduca i costi di adeguamento per le imprese stesse ed elimini gli ostacoli di natura tributaria che si frappongono all'attività transfrontaliera, senza peraltro modificare il quadro delle aliquote vigenti.

Al riguardo, ricorda che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Finanze, che ha adottato in materia un Documento finale.

Sempre in materia tributaria il Programma preannuncia la presentazione di una comunicazione su una futura strategia in materia di IVA, volta a semplificare e modernizzare il sistema attuale.

A tale riguardo rammenta che la Commissione Finanze sta esaminando il Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2010, il quale ha avviato un riesame complessivo del sistema vigente dell'imposta in vista di una sua riforma organica volta al conseguimento di quattro principali obiettivi:

rafforzare la coerenza tra il regime dell'IVA e il mercato unico;

incrementare il gettito dell'imposta e respingere gli attacchi fraudolenti ve-

rificatisi negli ultimi anni, anche al fine di sostenere il processo di risanamento del bilancio negli Stati membri;

ridurre i costi di conformità alle norme e di riscossione per i contribuenti;

adattare la disciplina dell'imposta ai cambiamenti dell'ambiente economico e tecnologico.

Per quanto riguarda l'agenda dei cittadini, la Commissione ha adottato, il 27 ottobre scorso, una « Relazione sulla cittadinanza » che evidenzia i settori in cui sarebbe opportuno intervenire per tradurre in realtà i diritti individuali riconosciuti dall'ordinamento dell'Unione europea: si tratta di misure che vanno di pari passo con quelle adottate nell'ambito del programma di Stoccolma 2010-2014, per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In particolare, la Commissione intende proporre uno strumento giuridico sul diritto contrattuale europeo, per rafforzare i diritti dei cittadini, e una direttiva sui diritti delle vittime di reati per garantire un accesso sufficiente all'assistenza legale e alla giustizia in tutti gli Stati membri.

Fra le misure da presentare segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, un quadro sulla confisca e sul recupero degli attivi illeciti e una comunicazione su una strategia globale antifrode, finalizzata ad una migliore protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea in diversi settori.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Unione europea sulla scena mondiale, oltre a sostenere il nuovo servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione europea intende sviluppare una nuova dimensione delle politiche estere, sfruttando al meglio le politiche esterne di cui la Commissione è responsabile (sviluppo, commercio, allargamento, aiuti umanitari, aspetti esterni delle politiche interne).

In relazione alle tematiche del commercio internazionale, il Programma evidenzia come la Commissione europea abbia già presentato, il 9 novembre scorso, la nuova Strategia commerciale dell'Unione,

quale strumento primario della dimensione estera della strategia Europa 2020. Si tratta della comunicazione « Commercio, crescita e affari internazionali » (COM(2010) 612), che si propone di aiutare l'Unione, attraverso le relazioni commerciali, a superare la crisi e a rafforzare l'economia europea. Secondo le stime, la nuova politica dovrebbe portare a un aumento del Pil europeo di circa l'1 per cento annuo.

Per quanto concerne, in particolare, le piccole e medie imprese che vogliono sviluppare le loro attività internazionali, la Commissione prevede una comunicazione su possibili misure di sostegno al commercio internazionale, nonché la presentazione di un regolamento sulla gestione del recupero transfrontaliero dei crediti.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-04937 Graziano e Fluvi: Problematiche relative ad una procedura di selezione interna di personale del Ministero dell'Economia e delle finanze**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla problematica posta con il *question time* in esame si fa presente che con decreto n. 13302 del Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali dell'11 luglio 2001 è stata indetta una procedura di selezione interna per il passaggio alla posizione economica C1 per 715 posti, di cui soltanto 348 sono stati resi disponibili.

Infatti, il bando (articolo 1, comma 2) espressamente prevedeva che « i residui 367 posti saranno ripartiti, secondo il criterio delle vacanze, ad avvenuta conclusione delle procedure di riqualificazione bandite per i profili professionali di VIII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 25 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni nonché ad avvenuta assunzione nelle nuove funzioni dei vincitori del concorso a 219 posti di funzionario tributario ». La procedura era destinata ai dipendenti del soppresso Ministero delle Finanze appartenenti alla data del 1° gennaio 2001 alle posizioni economiche B1, B2, B3.

Sulla base della preintesa con le Organizzazioni Sindacali, sottoscritta in data 1° agosto 2003, l'Amministrazione ha ammesso in soprannumero al percorso formativo tutti i candidati che alla data del 1° gennaio 2001 (data di possesso dei requisiti) appartenevano alla posizione economica B3, garantendo loro una priorità di inquadramento rispetto alle altre posizioni economiche di area B, indipendentemente dal punteggio, riportato dal candidato, nella valutazione dei titoli effettuata dalla commissione esaminatrice. Tale precedenza era motivata dall'intento di rendere

la procedura conforme a quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002 che vietavano la progressione economica *per saltum*.

A conclusione del percorso formativo e dell'esame finale sono stati adottati i decreti del 13 maggio 2008, n. 26152 (328 posti – profili amministrativi) e 26151 (20 posti – profili informatici), ai quali sono state allegate sia le graduatorie di merito, formulate in base al punteggio ottenuto dai candidati, sia le graduatorie dei vincitori, elaborate attribuendo una precedenza ai candidati appartenenti alla posizione economica B3 (alla data del 1° gennaio 2001), indipendentemente dal punteggio riportato nella graduatoria di merito.

La circostanza ha creato un cospicuo contenzioso che si è concluso con esito sfavorevole per l'amministrazione. Il T.A.R. e il Consiglio di Stato (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n. 5032.09, 5042.09, 5043.09, 5044.09, 5045.09, 5046.09, 5047.09, 5831.09) hanno censurato, in quanto non contemplate nelle disposizioni del bando di concorso, sia la decisione di ammettere al percorso formativo candidati in soprannumero, sia la precedenza accordata, nella graduatoria dei vincitori, ai candidati in posizione economica B3.

In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che in tema di pubblici concorsi le disposizioni normative sopravvenute non trovano applicazione nelle procedure *in itinere* alla data della loro entrata in vigore e che fino a quando il

bando non sia stato ritirato in autotutela l'amministrazione è obbligata a darvi esecuzione. Di conseguenza i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie *chances* di successo.

Il Consiglio di Stato ha quindi precisato che il giudizio verteva sull'accertamento della graduatoria valida, in quanto coloro che si erano classificati in posizione utile nella graduatoria di merito erano stati scavalcati nella graduatoria dei vincitori « adattata » in conseguenza della preferenza accordata ai B3. L'amministrazione è stata perciò condannata alla riformulazione della graduatoria avendo cura di escludere i B3 privi dei requisiti di partecipazione alla procedura.

Si è pertanto reso necessario procedere alla rielaborazione delle graduatorie dei vincitori allegate ai decreti del 13 maggio 2008, n. 26152 (328 posti – profili amministrativi) e 26151 (20 posti – profili informatici).

Il decreto n. 87294 del 4 novembre 2010 ha pertanto, individuato 126 « nuovi vincitori », inquadrati con decorrenza retroattiva al 26 maggio 2008. Inoltre, nell'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione, i 367 posti residui (dei 715 originariamente messi a concorso) sono stati revocati (decreto n. 62689 del 27 luglio 2010). Il provvedimento di revoca è stato impugnato ed è tuttora *sub iudice*.

Al fine di consentire al personale già dichiarato vincitore di conservare la posizione C1 acquisita dal 2008 – e con la previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica (nota n. 48281 del 29 ottobre 2010 che autorizza la rimodulazione dell'autorizzazione concessa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2010, prevedendo l'utilizzo di parte delle somme per progressioni verticali in seguito a sentenze) – il Ministero dell'economia e delle finanze ha

ritenuto opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie allegate ai decreti 26152 e 26151 del 13 maggio 2008 fino a concorrenza dell'ultimo B3 ammesso in soprannumero e dichiarato vincitore per ciascuna graduatoria regionale (decreto n. 87905 dell'8 novembre 2010); ciò ha anche determinato lo scorrimento di ulteriori 10 unità di personale B2 che si trovava nelle posizioni intermedie di graduatoria.

Permangono circa 40 candidati che – non trovandosi in posizione utile nella graduatoria di merito – non hanno conseguito l'inquadramento nella posizione C1 a seguito dei provvedimenti che hanno dapprima riformulato le graduatorie in ottemperanza alle sentenze ed effettuato, successivamente, lo scorrimento della graduatoria di merito per motivi di autotutela.

Tali candidati asseriscono di aver subito una disparità di trattamento in quanto il decreto di scorrimento della graduatoria avrebbe permesso ai candidati che rivestivano la posizione B2 e che avevano punteggi inferiori di ottenere l'inquadramento nell'area C. In realtà l'amministrazione ha effettuato, per motivi di autotutela, uno scorrimento della graduatoria per tutti quei candidati che si erano comunque utilmente collocati nella graduatoria di merito, indipendentemente dalla posizione economica rivestita, ottemperando alle richieste del Consiglio di Stato che vietava di riconoscere ai B3 un titolo di precedenza.

Stante quanto precede, relativamente alle aspettative del personale oggetto dell'interrogazione, si fa presente che l'amministrazione ne sta valutando la posizione (unitamente a quella di altri soggetti risultati idonei in procedure tenutesi presso l'area *ex* Economia) alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 57 comma 21, del decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 e delle disponibilità legate al piano assunzionale di amministrazione.

ALLEGATO 2

5-04938 Proietti Cosimi: Chiarimenti circa l'applicazione della convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame si chiedono chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 18 della Convenzione del 7 gennaio 1992, n. 20 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale.

In particolare gli interroganti chiedono di chiarire i dubbi interpretativi riguardanti l'Articolo 18 della citata Convenzione il quale, mentre al paragrafo 1 prevede la tassazione esclusiva degli emolumenti pensionistici, non erogati dallo Stato o dagli enti locali, nel Paese di residenza del pensionato, al paragrafo 2 stabilisce, come eccezione, che per i trattamenti corrisposti in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale è applicata la tassazione concorrente in entrambi gli Stati.

Al riguardo si ricorda che con la Francia è stato stipulato, in data 20 dicembre

2000, un Accordo Amichevole in base al quale tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l'INPS, elencati nel medesimo Accordo, rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'articolo 18, con conseguente tassazione concorrente in Italia e Francia.

Da ciò consegue che l'INPS risulta sempre obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, corrisposte a residenti in Francia; la ritenuta d'imposta con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione tra l'Italia e la Francia.

ALLEGATO 3

5-04939 Lo Monte ed altri: Fruibilità della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenziali**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano che con la legge n. 244 del 2007 è stata prorogata per gli anni 2008-2012 la detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, tra cui gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di immobili abitativi anche di proprietà comune.

In particolare, si espone il caso in cui i proprietari di un condominio hanno realizzato, in base ad una concessione edilizia, diversi interventi di recupero sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni per un importo superiore ai 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare. Successivamente hanno deciso di realizzare sull'area pertinenziale del condominio un garage interrato chiedendo al comune il rilascio di un nuovo titolo abilitativo.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se i proprietari delle singole unità abitative che hanno già usufruito delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, possano beneficiare nuovamente delle detrazioni per ciascuna unità immobiliare, in base al nuovo titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione del garage interrato per i posti auto pertinenziali.

Al riguardo evidenziano che i singoli posti macchina saranno destinati a far parte della proprietà privata dei singoli proprietari delle abitazioni e, posto il vincolo pertinenziale ai sensi dell'articolo

9, comma 5, della legge n. 122 del 1989, non potranno essere ceduti separatamente all'abitazione.

In merito all'autonomia della realizzazione del garage richiamano la risposta resa dal Governo all'interrogazione n. 5-03909, concernente gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in cui si riconosce l'autonoma configurabilità dell'intervento ai fini del beneficio fiscale in caso di espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività, il rilascio di concessione edilizia, eccetera.

Inoltre chiedono se, al fine di poter fruire della detrazione, i pagamenti relativi ai lavori realizzati in base al nuovo titolo abilitativo, possano essere eseguiti nello stesso anno assieme a quelli relativi al primo provvedimento autorizzativo ovvero debbano essere avvenire nell'anno successivo.

In via preliminare, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'interrogazione in esame sembrerebbe costituire una integrazione della interrogazione n. 5-04796, presentata dai medesimi interroganti, rispetto alla quale nel documento in esame è specificato che i posti auto saranno assegnati ai singoli proprietari delle abitazioni.

Al riguardo, l'Agenzia conferma che l'articolo 1, comma 17, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008, come modificata dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 203 del 2008, e da ultimo dall'articolo 2, comma 10 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, Finanziaria 2010) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione

del 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione in questione compete anche in relazione agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e box pertinenziali.

Con il decreto del Ministro delle Finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni sono state stabilite le modalità di fruizione dell'agevolazione.

L'Agenzia rappresenta che l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modifiche, proroghe e integrazioni prevede, in linea generale, un limite di spesa di 48.000 euro per la realizzazione degli interventi ivi previsti riguardanti ciascuna unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, anche se iniziati e completati in anni diversi. La disposizione considera autonomamente gli interventi sulle parti comuni dell'edificio per i quali sussiste un ulteriore limite di spesa di 48.000 euro.

Con circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, cui si rinvia per gli esempi, è stato

precisato che alle spese sostenute per un intervento che costituisca prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti si applica il limite di 48.000 euro riferito all'intervento complessivamente considerato, e che in caso di sostenimento di spese anche per un diverso e autonomo intervento effettuato sul medesimo immobile l'importo complessivo della spesa non potrà comunque superare i 48.000 euro nell'anno.

In merito alla qualificazione dell'autonomia dell'intervento, l'Agenzia precisa che nella risposta resa dal Governo all'interrogazione n. 5-03909, concernente gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l'autonoma configurabilità di un dato intervento ai fini del beneficio fiscale è comunque subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività.

Inoltre, con circolare n. 24 del 2004, paragrafo 1.2, è stato specificato che in caso di costruzione in economia di un immobile abitativo e relativo box pertinenziale il vincolo pertinenziale deve risultare dal titolo abilitativo.

ALLEGATO 4

**5-04940 Fugatti: Notifica ai proprietari
delle variazioni colturali relative a fondi agricoli****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante lamenta la mancata preventiva notifica ai proprietari dei fondi agricoli affittati a terzi delle denunce di variazione di coltura che vengono presentate dalle associazioni professionali agricole al competente ufficio del catasto per conto dei propri associati, ai sensi dell'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 marzo 1990, n. 6.

In particolare, l'interrogante, nel lamentare che la presentazione di tali denunce non viene tempestivamente e preventivamente portata a conoscenza dei proprietari di fondi agricoli, i quali, solo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, riscontrano le variazioni relative alle colture dei propri fondi, con conseguente modifica dei valori da dichiarare ai fini tributari, chiede quali iniziative si intendano assumere per risolvere tale problematica e se si ritenga che la competenza ad intervenire in materia spetti allo Stato anziché alla Regione.

A tal proposito, l'Agenzia del Territorio rileva innanzitutto che, attualmente, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni in provincia di Vicenza e in provincia di Brescia, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla Provincia Autonoma di Trento, che ne facciano richiesta, sono esercitate, per delega dello Stato,

dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, con decorrenza dalla data prevista da apposita legge regionale.

Il medesimo decreto legislativo ha abrogato espressamente il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in virtù del quale le funzioni amministrative nella materia *de qua* erano state delegate alla Regione Trentino-Alto Adige. Risulta, pertanto, non più in vigore la disposizione di cui all'articolo 2, con la quale era stata attribuita alla Regione la potestà di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa, nonché norme di attuazione, al fine di coordinare i procedimenti amministrativi relativi al catasto ed ai libri fondiari.

In merito all'auspicato intervento legislativo, finalizzato a prevedere la notifica delle denunce di variazioni colturali presentate dalle associazioni professionali agricole ai soggetti titolari di diritti reali, l'Agenzia osserva che la legge regionale in argomento prevede la possibilità di tale presentazione « per conto dei propri associati ». In tale contesto l'associazione non si ritiene eserciti un proprio, autonomo, potere di iniziativa: la stessa sembra agire quale incaricata dei propri associati, che rivestano la natura di contribuenti obbligati alla denuncia delle variazioni colturali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi).

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono un'importante azione sociale, tesa alla formazione dei giovani sul piano fisico, civico e sociale;

nei piccoli paesi e nei quartieri periferici delle grandi città, le società sportive sono spesso gli unici punti di aggregazione e socializzazione;

lo sport ha notevole rilevanza nella vita della nostra società, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo, quale espressione di libertà e dignità umana, fattori che sono alla base della stessa attività sportiva, e sono esplicitamente richiamati nella Costituzione italiana, la quale sancisce inoltre la libertà di associazione per perseguire scopi d'interesse comune;

lo Stato garantisce al cittadino la libera iniziativa nella pratica sportiva sotto il profilo educativo, agonistico e anche di spettacolo ed assicura contemporaneamente interventi nell'istruzione e nella tutela della salute pubblica, garantendo il diritto di ogni cittadino al benessere ed alla buona forma fisica;

il « mondo » dilettantistico sportivo rappresenta un importante vivaio per lo sport agonistico-professionistico, il quale svolge un ruolo fondamentale per l'immagine del Paese e rappresenta dal punto di vista economico un importante settore;

migliaia di società sportive impegnano spesso in maniera volontaria ed a proprio rischio un « esercito » di dirigenti ed organizzatori che contribuiscono alla formazione di milioni di atleti in ogni disciplina sportiva;

la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 detta disposizioni di carattere tributario relative alle associazioni sportive dilettantistiche, concedendo agevolazioni di carattere fiscale volte alla promozione ed al sostegno dello sport dilettantistico; in particolare, il combinato disposto degli articoli 1 e 2 della citata legge prevede che le associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, le quali svolgono attività sportive dilettantistiche e con una limitata attività commerciale, possono optare per l'applicazione agevolata dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'IRAP; l'opzione è esercitata mediante comunicazione da inviare al competente ufficio SIAE, tramite consegna diretta o raccomandata, e all'Agenzia delle entrate attraverso compilazione dell'apposito quadro in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi; in ogni caso assume validità ai fini dell'opzione, salva l'applicazione delle previste sanzioni di carattere formale, il cosiddetto « comportamento concludente » dell'Associazione sportiva dilettantistica;

le disposizioni della legge n. 398 del 1991 sono state successivamente rese applicabili alle associazioni senza scopo di

lucro, anche non sportive, alle *pro-loco*, alle bande musicali e, per quanto concerne il settore sportivo dilettantistico, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro;

l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto ulteriori benefici in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare il comma 11 è intervenuto modificando il Testo unico imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo, all'articolo 149, l'esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche della norma che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta;

il comma 20 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 aveva inoltre previsto l'istituzione, presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del « Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche », disciplinato, sotto il profilo dell'obbligatorietà dell'iscrizione e delle modalità di tenuta del Registro stesso, da apposita disciplina successivamente deliberata dal Consiglio nazionale del CONI;

la citata norma dell'articolo 90 della legge n. 289, prima abrogata dall'articolo 4 del decreto – legge n. 72 del 2004, è stata poi reintrodotta dall'articolo 7 del decreto – legge n. 136 del 2004, il quale, prevedendo che « in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche » è intervenuto specificando che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, è requisito essenziale per godere delle agevolazioni fiscali prevista dall'articolo 90 della citata legge n. 289;

sulla scorta della disposizione citata, il CONI, con delibera n. 1288 dell'11

novembre 2004, ha istituito il Registro in questione, specificando nella delibera la necessità di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1° agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002, nel senso che alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate riconosciute ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria, e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI: pertanto la mancata iscrizione al Registro comporta l'inapplicabilità delle agevolazioni previste;

dopo vari rinvii, l'entrata in funzione del Registro telematico è avvenuta il 2 novembre 2005, e pertanto da tale data è divenuta operativa la previsione del suddetto decreto – legge n. 136 del 2004, ai sensi della quale il CONI è l'unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte, ed in questo senso si sono uniformati gli organi di verifica, controllo e repressione (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, SIAE);

la delibera 1288/2004, tuttavia, nulla ha precisato circa un eventuale vincolo ultimo di scadenza per l'effettuazione dell'iscrizione al Registro e, soprattutto, circa gli effetti che possano prodursi in conseguenza di eventuali ritardi nell'iscrizione: l'obbligo di iscrizione che ne deriva, inoltre, non fu all'epoca sufficientemente pubblicizzato, tant'è che molti soggetti destinatari della norma non hanno provveduto al perfezionamento dell'iscrizione, ritenendo adempiuto l'obbligo di iscrizione una volta ricevuta l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal CONI stesso;

di fatto, in numerose occasioni è avvenuto che sodalizi sportivi privi dell'iscrizione al Registro del CONI siano stati regolarmente affiliati dalle rispettive Fe-

derazioni sportive nazionali e abbiano partecipato, ed in alcuni casi anche vinto, i rispettivi campionati, sia a livello giovanile sia a livello senior, con conseguente, indiscutibile riconoscimento « di fatto » da parte del CONI, in quanto, se la mancata iscrizione al Registro dovesse comportare il venir meno del riconoscimento sportivo, non sarebbe possibile che sodalizi non iscritti possano essere regolarmente partecipare alle competizioni sportive;

dal 2008 in avanti si sono verificati moltissimi casi di ispezioni e verifiche da parte degli Organi di vigilanza (SIAE, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate) sfociati in avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale contesta, in assenza di iscrizione nel Registro, la mancanza del riconoscimento sportivo da parte del CONI, e sanziona tale carenza con il disconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico, ivi comprese le disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991, e finanche le agevolazioni di cui all'articolo 148 del TUIR, non menzionate dall'articolo 7 del decreto – legge n. 136 del 2004;

nessuna verifica viene svolta sulla effettiva e reale attività sportiva senza fini di lucro, ma quello che rileva negli avvisi di accertamento è esclusivamente l'omessa iscrizione al Registro del CONI: in particolare, l'Agenzia delle entrate non riconosce e non ritiene valida ai fini dell'automatico riconoscimento sportivo da parte del CONI « l'affiliazione della società sportiva alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto », anche se riconducibile al CONI medesimo;

anche sulla scorta delle sollecitazioni giunte in tal senso a seguito della discussione parlamentare della presente risoluzione, il CONI si è reso conto della necessità di intervenire in merito per venire incontro alle legittime esigenze delle associazioni sportive, adottando recentemente la delibera del Presidente n. 52/29 del 19 maggio 2011, successivamente

condivisa con delibera del Consiglio nazionale dello stesso CONI n. 1438 del 7 giugno 2011;

in particolare, tali delibere hanno stabilito che il riconoscimento provvisorio attribuito agli affiliati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva deve intendersi, fino al 31 dicembre 2010, quale riconoscimento definitivo, anche in carenza dell'iscrizione nel Registro del CONI, prevedendo altresì che, a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31 dicembre 2011, tale riconoscimento provvisorio debba considerarsi nullo qualora non sia intervenuta l'iscrizione della società sportiva nel predetto Registro entro novanta giorni dalla data di acquisizione del relativo flusso di aggiornamento che deve essere inviato al CONI dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva;

inoltre la delibera chiarisce che, per quanto riguarda il possesso del requisito del CONI ai fini della ripartizione delle quote del 5 per mille per gli anni dal 2006 e dal 2010 restano valide le decisioni già adottate in merito dal CONI;

in tale contesto è comunque necessario anche un intervento chiarificatore del legislatore o del Governo, per evitare che numerose società sportive interrompano la loro attività, con gravi conseguenze sullo sport in generale e sulla nascita di nuovi campioni, che in tutte le discipline hanno arricchito in questi anni il nostro Paese di numerosi allori;

è infatti necessario evitare che le numerose società e associazioni sportive, sorte anche a titolo di volontariato, siano costrette a chiudere i battenti a causa delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per un mancato adempimento ad un obbligo burocratico che potrebbe essere automatizzato in capo alle federazioni stesse, nonché scongiurare che i dirigenti sportivi, i quali si assumono responsabilità e rischi a fronte di un servizio volontario prestato spesso a proprie spese, siano chiamati

personalmente a rispondere dei presunti inadempimenti fiscali con i risparmi di una vita;

impegna il Governo

a tenere conto della sopra richiamata delibera del Presidente del CONI n. 52/29 del 19 maggio 2011, successivamente condivisa con delibera del Consiglio nazionale del CONI n. 1438 del 7 giugno 2011, e ad assumere conseguentemente i provvedimenti necessari al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, richiamate all'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, le quali non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI, ma alle quali sia stato attribuito il riconoscimento provvisorio da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive asso-

ciate e degli Enti di promozione sportiva, si intendano, anche ai fini tributari, iscritte nel Registro del CONI fino al 31 dicembre 2010; a chiarire che, a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31 dicembre 2011, il predetto riconoscimento provvisorio possa essere integrato con l'iscrizione nel Registro del CONI entro il termine indicato nella già citata delibera CONI n. 52/59 del 19 maggio 2011; a dare istruzioni agli organi competenti affinché siano sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate che si fondino sulla mancata iscrizione al Registro del CONI delle predette società o associazioni sportive dilettantistiche.

(8-00127) « Fluvi, Vannucci, Lolli, Strizzolo, Comaroli, Fugatti, Forcolin, Ventucci ».